

PROTOCOLLO N. 0063018 del 03/04/2026 09:16:27 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 08/04/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
hash: 6ba2567146d4d3f030b556d0029e61127506546d494d7d0d85761b48c7d8dc

N. R.G. 8833/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8833/2021 promossa da:

DE MATTEIS Anna (CF: DMTNNA42M53E629T), nata il 13.8.42 a Lizzanello (LE), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Lezzi

- attore

contro

COMUNE DI LECCE, C.F. n.80008510754, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna De Giorgi

- convenuto

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti

Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il Comune di Lecce per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"A) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Lecce, in ordine alla produzione del sinistro in premessa.

B) Per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 6.460,00 - comprensivi del danno non patrimoniale e delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.

C) Con vittoria di spese e competenze d difesa.

Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:

"Voglia l'On.le Tribunale adito:



PROTOCOLLO N. 0085018 del 09/04/2026 09:16:27 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 08/04/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash: 6ba2567166d45f030b5560d0290e612753065a6d994d7d0d85761b48e7d8dc

1) in via principale, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità dell'Amministrazione Comunale per l'infortunio occorso all'attrice in quanto ascrivibile a responsabilità esclusiva della stessa, per evidente insussistenza dei presupposti sia in fatto che in diritto del presunto pericolo occulto;

2) condannare l'istante al pagamento di spese e competenze di giudizio.”

Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.

2. Nel merito: svolgimento dei fatti.

Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.

In data 08.05.2021, alle ore 12,15 circa, l'odierna attrice si trovava a percorrere via Francesco Poli di questo centro.

Giunta sul tratto della strada che costeggia il parco pubblico cittadino, compreso tra viale Giovanni Paolo II, via Bartolo Longo e la detta via Francesco Poli, allorquando, a causa di un dissesto del manto stradale, inciampava cadendo rovinosamente al suolo, procurandosi le lesioni meglio descritte in atti.

Pertanto, si rendeva necessario il soccorso del 118.

Ogni successivo tentativo di addivenire a una soluzione bonaria della controversia non sortiva effetto positivo.

Circa il verificarsi dell'evento dannoso, l'interrogatorio della parte attrice ha permesso di ricostruire in maniera precisa la dinamica.

Nel corso del giudizio è stata disposta CTU medica sulla persona del danneggiato.

Per maggiore completezza espositiva qui di seguito si richiama integralmente la parte conclusiva dell'elaborato:

“La signora De Matteis Anna nel percorrere il giorno 08.05.2021 via Generale Francesco Poli in Lecce a causa di una buca sull'asfalto cadeva al suolo riportando un trauma facciale e ferita lacero-contusa alla mano destra. Soccorsa da ambulanza 118 e portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Copertino ebbe suturata la ferita alla mano destra ed effettuata radiografia di controllo. Fu dimessa subito dopo con prescrizione di antibiotico, medicazione a gg alterni e rimozione punti di sutura a distanza di otto giorni. Le fu inoltre consigliata una visita odontoiatrica per la presenza di una lacerazione alla mucosa gengivale del labbro superiore e controllo del dente incisivo centrale del quadrante sin. dell'arcata superiore (11) interessato dal trauma.



PROTOCOLLO N. 0065018 del 05/04/2026 09:16:29 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
stampato il giorno 08/04/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
hash (sha256):166d45f030556000290e612753065a6d994d7d0d85761bd8c7d8dc

Il dentista valutò la ferita della mucosa gengivale e accertata la vitalità del dente, anche tramite radiografia digitale endorale dell'elemento 1.1, si limitò a prescrivere dieta liquida per 15 gg. e confermò la terapia antibiotica già prescritta dal Pronto Soccorso. Sussiste valido nesso di causalità materiale tra la caduta al suolo della Signora e le lesioni documentate.

In sede di operazioni peritali si è constatato che sia la ferita lacero contusa al palmo della mano destra, sia quella della mucosa del fornice gengivale superiore e la "concussione" del dente 11 erano guariti perfettamente.

La signora De Matteis, in precedenza all'evento traumatico, non presentava preesistenze o era affetta da patologia di natura internistica che potesse aver concausato la caduta;

Le lesioni riportate dalla caduta hanno comportato una **Inabilità Temporanea Parziale** al 50% per gg. 20 (venti);

Non è residuo danno biologico alla guarigione delle lesioni.

L'entità delle spese sanitarie, documentate per € 324, sono ritenute congrue."

3. Diritto

Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.

Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale "*ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito*".

Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la *res* e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (fra le altre, si veda C. 10860/2012).

Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. *ex multis* C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "*iuris tantum*" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).



PROTOCOLLO N. 0065018 del 08/04/2026 09:16:27 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 08/04/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash: 6b42567146d4d3f0305560d0290e61275306546d994d7d0d85761b489c7d8dc

Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.

In particolare, *“la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche effciosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'effcienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva effcienza causale nella produzione del sinistro”* (C. 34886/2021).

Nel caso di specie, si osserva che il dislivello che avrebbe cagionato la caduta non era ben visibile oltre a essere particolarmente profondo, per come emerge anche dal materiale fotografico in atti.

Pertanto, non sono emersi elementi tali da indurre questo giudice a ritenere non veritiera la dinamica del sinistro puntualmente descritta dalla stessa attrice.

In conclusione, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere accolta, non emergendo elementi tali da cui poter desumere un concorso di colpa del danneggiato, secondo i principi di cui all'art. 1227 c.c. per come richiamati in precedenza.

4. Sul risarcimento del danno.

Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.

In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato l'invalidità temporanea di 20 giorni al 50% escludendo la sussistenza di postumi invalidanti.

Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.



PROTOCOLLO N. 0063018 del 03/04/2026 09:16:27 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 08/04/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash: 6ba2567146d4d5f030b556000290e612753065466d94d7d0d85761bd8e7d8dc

A tal proposito non si ravvisa nelle argomentazioni sollevate dai C.T.P. argomenti tali da mutare le argomentazioni del C.T.U. avuto riguardo alla credibilità delle tesi scientifiche sostenute dall'ausiliario del giudice.

Tuttavia, non appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale in ragione della modesta gravità dei danni patiti e tenuto conto che non sono stati provati gli ulteriori danni patiti. Per questi motivi, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma complessiva complessivi euro **1.150,00**, per invalidità temporanee, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.

A detti importi devono essere aggiunte le spese mediche sostenute, risultando le stesse congrue, per un importo pari a 324,00 euro.

5. Sulle spese

Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di parte attrice il convenuto Comune di Meledugno deve essere condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa dei seguenti importi, con riferimento ai valori minimi (in ragione della minima complessità delle questioni in fatto e in diritto della causa) dello scaglione fino a 5.200,00 euro:

1.278,00 euro per compensi professionali e 191,70 euro per spese generali.

Le spese della C.T.U., per i medesimi motivi devono essere posti a carico della parte soccombente Comune di Meledugno.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accoglie parzialmente le domande formulate da DE MATTEIS Anna nei confronti del Comune di Lecce

condanna il Comune di Lecce al pagamento in favore DE MATTEIS Anna della somma di euro 1.474,00 oltre interessi

condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, che si determinano in 1.278,00 euro per compensi professionali e 191,70 euro per spese generali oltre iva e cpa se dovuti.

Pone le spese di CTU definitivamente a carico del Comune di Lecce.

Lecce 31 marzo 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Pio Me



RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Antonio Lezzi (C.F. LZZNTN69H21E506L), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di De Matteis Anna (C.F. DMTNNA42M53E629T) in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, "6050875s.pdf" a:

- Comune Di Lecce (C.F. 80008510754, P.IVA 80008510754), all'indirizzo PEC della Pubblica Amministrazione protocollo@pec.comune.lecce.it estratto dal Registro degli indirizzi elettronici delle Pubbliche Amministrazioni PP.AA.
- Comune di Lecce, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, presso il domicilio digitale del difensore costituito avvocato Anna De Giorgi (C.F. DGRNNA68H68E506V) all'indirizzo PEC anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it estratto dal Registro indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente lezzi.antonio@ordavvle.legalmail.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento avente Numero Ruolo Generale 8833/2021 presso Tribunale Ordinario - Lecce - Registro Contenzioso Civile - Prima Sezione, sia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 479 cpc che ai sensi e per gli effetti di cui al correlato disposto degli artt. 282, 325 e 326 c.p.c.

ATTESTO

ai sensi della normativa vigente, che il seguente file:

- sentenza n. 1271_2026 del Tribunale di Lecce pubblicata il 01.04.2026 - "6050875s.pdf"

è copia conforme estratta dai registri informatici.

Lecce, 02-04-2026

Avv. Antonio Lezzi

PROTOCOLLO N° 0063018 del 03/04/2026 09:16:27 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
stampato il giorno 08/04/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
hash (sha256):6b93c6b9378a3c60118489c7c5694e415f08c890081ade55977b28340

POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: lezzi.antonio@ordavvle.legalmail.it
Destinatari: protocollo@pec.comune.lecce.it; anna.degiorgi@pec.comuyne.lecce.it
Inviato il: 02/04/2026 17.28.52
Posizione: PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

ATTENZIONE! Trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994.

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

Si avverte che la lettura degli eventuali allegati firmati in CADES (.p7m) richiede l'utilizzo di software specifici quali ad esempio Dike, FirmaCerta, ArubaSign e che tali software sono reperibili gratuitamente sui siti dei rispettivi produttori.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
6050875s.pdf ()
RelataNotifica_signed.pdf ()